


14)

REG.PROV.COLL.
REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da:

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento, in data [redacted] di non idoneità in sede di visita medica di revisione al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza;

- del provvedimento, in data 27.07. [REDACTED], di non idoneità in sede di visita medica preliminare;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l'annullamento del provvedimento in data 5 settembre [REDACTED] con cui l'odierno ricorrente è stato giudicato non idoneo (poiché ritenuto affetto da "turbe aspecifiche della ripolarizzazione ventricolare in sede anteriore") ed escluso quindi dal concorso per il reclutamento di n. 1250 allievi finanziari nel Corpo della Guardia di Finanza.

A seguito di ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 10075 del [REDACTED], il ricorrente è stato sottoposto a nuova visita medica collegiale, in esito alla quale il ricorrente, con specifico riferimento alla patologia innanzi richiamata, è stata giudicato affetto dalle ricordate turbe con espresso chiarimento della mancanza di "ripercussioni di

carattere funzionale sull'apparato cardiocircolatorio”.

Il ricorso merita dunque accoglimento dovendosi condividere la censura con cui parte ricorrente deduce il travisamento dei fatti, per come acclarato dalla circostanza per cui la visita medico collegiale in data [REDACTED] ha accertato, come si è ricordato, la mancanza di “ripercussioni di carattere funzionale sull'apparato cardiocircolatorio”, con conseguente annullamento della nota avversata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato giudizio di non idoneità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del [REDACTED] 22.6.11 [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere